



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Reg. Generale N. 990

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO AFFARI GENERALI

N. 160 del 28-12-2020

OGGETTO:COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - PRESA D'ATTO DELLE DISPOSIZIONI PER IL RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE NEI MODI PREVISTI DALL'ART. 181 DEL D.L. 19.05.2020 N. 34 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 17 LUGLIO 2020 N. 77 - DEFINIZIONE DELLE MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE.

L'anno duemilaventi il giorno ventotto del mese di dicembre nei propri uffici.

In ordine all'oggetto il responsabile del servizio intestato dispone quanto all'interno specificato.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 30.06.2020 con il quale, tra l'altro, veniva nominato il Responsabile dell'area Affari Generali, area che ricomprende il servizio Commercio;

PREMESSO che:

- con il D.Lgs. n. 59/2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi di commercio interno, cosiddetta Bolkestein, è stato stabilito il divieto di proroga delle concessioni per l'utilizzo delle aree pubbliche, per cui la Conferenza unificata, nel 2012 aveva individuato i criteri da utilizzare nelle procedure selettive per l'assegnazione dei posteggi, con una durata della concessione limitata nel tempo;
- con l'art. 1 - comma 686 - della L. n. 145/2018, è stato modificato l'art. 7 del D.L. n. 34/2020, inserendo le attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche tra i servizi esclusi dal campo di applicazione del medesimo decreto;
- con l'art. 1, comma 686, lettera c) della L. n. 145/2018 è stata disposta l'abrogazione del D.Lgs. n. 59/2010, vale a dire del presupposto giuridico dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata del 2012 e quindi dei criteri per l'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e delle disposizioni transitorie con essa stabiliti;

RILEVATO che si sono susseguiti numerosi interventi normativi statali con cui sono state disposte una serie di proroghe in relazione alla durata delle concessioni in essere (art. 6 - comma 8 - del D.L. n. 244/2016, art. 1 - comma 1180 - della L. n. 205/2017) arrivando, da ultimo, a stabilire, con l'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, come modificato in sede di conversione dalla L. n. 77/2020, che "Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 [**], sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività";

PRESO ATTO che, ai fini dell'attuazione del disposto di cui al sopra menzionato art. 181 – commi 4bis e 4ter - del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, nella legge 77/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Marche hanno provveduto all'adozione dei seguenti provvedimenti:

- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 con il quale sono state approvate le "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020";
- Delibera Giunta Regionale Marche n. 1560 del 24/12/2020 avente ad oggetto "Approvazione del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 – art. 181 comma 4bis – Recepimento delle linee guida e determinazione delle modalità per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche";

CONSIDERATO, che



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

•in data 7/03/2018 è opportunamente intervenuto il Ministero delle Sviluppo Economico con Risoluzione n. 87935 ad oggetto: “Commercio sulle aree pubbliche – Procedure per il rinnovo delle concessioni per l’esercizio dell’attività - Effetti delle proroghe”, con la quale ha espresso il proprio parere in merito alle richieste di chiarimenti sugli effetti dell’ultima proroga delle concessioni, disposta dal citato comma 1180, sulle procedure ad evidenza pubblica avviate e concluse prima dell’entrata in vigore della disposizione medesima, nonché sugli effetti di quelle avviate ma non concluse entro la medesima data. In particolare la Direzione generale ha rappresentato quanto segue:

- in taluni casi, in vista delle scadenze al 2017 alcuni Comuni hanno provveduto a procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni dei posteggi e che dette procedure sono state concluse prima della proroga al 31-12-2018 delle concessioni in essere, sancita dal citato decreto legge n. 244/2016; in altri casi, le procedure avviate o sono state sospese o sono state concluse successivamente alla data di entrata in vigore della proroga appena citata;
- salvo i casi in cui le procedure sono state sospese, in tutti gli altri le nuove concessioni sono state rilasciate con decorrenza dal 1 gennaio 2019, essendo state prorogate quelle in scadenza fino al 31 dicembre 2018;
- stante detta situazione, con il comma 1180 della citata legge n. 205/2017, è intervenuta la proroga al 31-12-2020 delle concessioni in essere e con scadenza anteriore a detta data, nonché l’onere, per le amministrazioni a suo tempo coinvolte nell’adozione dell’Intesa, di provvedere all’integrazione dei criteri ivi previsti alla luce del disposto del medesimo comma 1180;

Dato atto che Il mercato settimanale del venerdì a Montegiorgio capoluogo è strutturato nella piazza Matteotti, in corso Italia, alcune vie del centro Storico e per una porzione di Viale Ugolino, ed è composto da posteggi di diversa metratura e con merceologia diversificata.

Nel corso degli anni, e soprattutto dopo il terribile sisma del 2016, Montegiorgio, infatti è uno dei comuni del “cratere” i posteggi delle vie più interne del centro storico come via Passari, Corso Italia e via Cestoni sono stati abbandonati dagli ambulanti e soppressi,

Altri posteggi, sempre nelle interne del centro storico, non possono più essere mantenuti perché incompatibili con le norme di sicurezza e le necessarie vie di fuga e di accesso ai mezzi di soccorso.

Negli ultimi anni molti operatori commerciali che avevano le concessioni in Piazza Matteotti o nelle vie limitrofe del Centro Storico hanno cessato l’attività di commercio ambulante e al loro posto non ci sono stati subentri e tale situazione è comprovata dal fatto che, rispetto alle iniziali 59 concessioni, quelle ancora in essere ad oggi sono circa 25.

Quasi tutte le concessioni che insistono su tali vie e in Piazza Matteotti sono pertanto attualmente libere e non sono appetibili nemmeno agli operatori giornalieri che fanno domanda “di spunta” con il risultato che il mercato risulta non avere più un senso e le bancarelle non sono consecutive con un senso di isolamento che non dà l’idea di mercato;

L’Amministrazione Comunale, sentiti gli ambulanti, ha deciso, quindi, di procedere alla rivalutazione dei posteggi di Piazza Matteotti, l’eliminazione di quasi tutti i posteggi di Corso Italia, l’eliminazione dei posteggi di via Passari, che risultano da tanti anni non utilizzati.

Vista la DGR Regione Marche n. 565 del 11/05/2020 con la quale, allo scopo di contrastare la gravissima crisi del settore del commercio e dei pubblici esercizi a seguito della pandemia da Covid-19, è stato approvato il protocollo “A” recante “Misure integrative per la prevenzione del



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

contagio da virus SARS-CoV-2 settore commercio su aree Pubbliche (Mercati – Fiere- Posteggi isolati –commercio itinerante”;

Rilevato in particolare che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Marche n. 152 del 15.05.2020 stabilisce che a far data dal 18/05/2020 nella Regione Marche sono riaperte, tra le altre attività, anche il Commercio su aree pubbliche e che la riapertura è subordinata al rispetto dei protocolli approvati con la DGR 565/2020;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n.50 del 19.05.2020 contenente le linee guida per la riapertura dell'intero mercato settimanale del venerdì a Montegiorgio capoluogo;

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 34 del 19.05.2020 con la quale si dispone, tra l'altro, quanto segue:

- Che l'intero mercato del venerdì di Montegiorgio capoluogo venga riaperto il 22.05.2020 con le seguenti disposizioni;
- di disporre i banchi di vendita dei soli generi alimentari e di ogni prodotto mercatale compresa nella zona tra le vie Viale Ugolino e Via Ospedale Dotallevi negli spazi individuati nella planimetria allegata con i numeri da 21A a 28/A in maniera da assicurare le distanze di sicurezza tra i banchi;
- di disporre i banchi di vendita del settore non alimentare nell'area mercatale di Corso Italia e Viale Ugolino negli spazi individuati nella planimetria allegata con i numeri da 1 a 20 in maniera da assicurare le distanze di sicurezza tra i banchi;

Verificato che gli operatori commerciali concessionari di posteggio al mercato del venerdì di Montegiorgio attualmente ancora in attività sono quelli dell'elenco agli atti dell'Ufficio Commercio;

RITENUTO pertanto, che ricorrano i presupposti per gli operatori commerciali di cui sopra, in possesso della concessione di posteggio in scadenza entro la fine dell'anno, per il rinnovo di dodici anni - dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2032 - se non già riassegnata, secondo le linee guida del MISE e secondo le modalità indicate dalla Regione Marche con la sopra richiamata DGR 1560/2020;

VALUTATO ed ESAMINATO quanto previsto nell'Allegato 2 “MODALITA' ATTUATIVE REGIONALI DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI POSTEGGIO PER IL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE IN SCADENZA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2020, AI SENSI DELL'ART. 181, COMMA 4-BIS, DEL DL N. 34/2020, COME CONVERTITO DALLA L. N. 77/2020 E DELLE LINEE GUIDA DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO RESE CON DECRETO DEL 25/11/2020 E RELATIVO ALLEGATO “A”, della suddetta DGR 1560/2020 si ritiene opportuno preliminarmente determinare quanto segue:

- i procedimenti di rinnovo delle concessioni di cui al presente provvedimento è a carico del Comune entro il 31/12/2020 e saranno conclusi nel termine massimo di sei mesi ovvero entro il 30 giugno 2021. Nelle more della conclusione delle procedure amministrative è consentito agli operatori proseguire l'attività;
- il Comune provvederà a comunicare agli interessati l'avvio del procedimento di rinnovo della concessione mediante avviso pubblicato all'albo pretorio e sul sito istituzionale del comune;
- le modalità di rinnovo dovranno garantire la migliore realizzazione dei principi di efficacia e celerità del procedimento;
- in esito al procedimento di rinnovo sarà rilasciato un nuovo titolo abilitativo avente validità di dodici anni con decorrenza 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2032;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTI:

- Legge Regionale 10 novembre 2009 n. 27 “Testo Unico in materia di commercio”;
- Regolamento regionale 4 dicembre 2015 n. 8 “Disciplina dell’attività di commercio in aree pubbliche, in attuazione del Titolo II, Capo II della Legge regionale 10 novembre 2009 n. 27” ;
- D.LGS 59/2010 di attuazione della Direttiva 2006/123/CE cd. Direttiva Bolkestein;
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020 Guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell’art.181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”;
- D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento locale”;

D E T E R M I N A

1) di richiamare e approvare la premessa narrativa quale parte integrante presente atto;

2) di prendere atto che:

- ad opera dell’art. 181 - comma 4-bis - del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla conversione dalla L. n. 77/2020, “Le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività

à
”;
- ai fini dell’attuazione del disposto di cui all’art. 181 - commi 4bis e 4ter - del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni, nella legge 77/2020, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Marche hanno provveduto all’adozione dei seguenti provvedimenti:

- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2020 con il quale sono state approvate le “ Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31/12/2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4-bis, del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020”;
- Delibera Giunta Regionale Marche n. 1560 del 24/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020 – art. 181 comma 4bis – Recepimento delle linee guida e determinazione delle modalità per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche”;

3) di dare preliminarmente attuazione a quanto previsto dall’Allegato 2 dell’art. 1560/2020, come segue:

- i procedimenti di rinnovo delle concessioni di cui al presente provvedimento è a carico del Comune entro il 31/12/2020 e saranno conclusi nel termine massimo di sei mesi ovvero entro il 30 giugno 2021. Nelle more della conclusione delle procedure amministrative è consentito agli operatori proseguire l’attività;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- il Comune provvederà a comunicare agli interessati l'avvio del procedimento di concessione mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del comune;
- la definizione delle modalità di rinnovo è demandata all'autonomia comunale. Le parti dovranno comunque garantire la migliore realizzazione dei principi di economicità, efficacia e celerità del procedimento;
- in esito al procedimento di rinnovo sarà rilasciato un nuovo titolo abilitativo avente validità per 12 anni con decorrenza 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2032;

4) di dare atto che gli attuali posteggi dati in concessione e gli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche sono quelli richiamati in premessa e individuati nell'elenco in atti depositato;

5) di provvedere alla predisposizione dell'avviso dell'avvio del procedimento di rinnovo della concessione e alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;

6) di procedere al rinnovo delle concessioni previa verifica dei seguenti requisiti che debbono essere posseduti dal titolare della concessione alla data del 31 dicembre 2020:

-la sussistenza dei requisiti morali ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010;

- la sussistenza dei requisiti professionali, qualora questi ultimi siano richiesti per l'attività svolta ai sensi dell'art. 71 comma 6 del D.Lgs. n. 59/2020;

- l'iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo nel rispetto delle modalità di quanto previsto dalle linee guida ministeriali. L'iscrizione ai registri camerali quale impresa attività nella tipologia di attività per cui è stata rilasciata la concessione oggetto di rinnovo è un requisito che può non essere posseduto all'avvio del procedimento di rinnovo, a condizione che sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. Per cause di impedimento si intendono:

- a. malattia certificata comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- b. gravidanza e puerperio certificati comunicata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- c. assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 della legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del d.lgs. n. 151/2001;
- d. successione mortis causa in corso di definizione.

In caso di società di persone le suddette cause di impedimento devono riguardare tutti i soci.

Nei casi di cui al sopra citato punto 3 lett. a, b, c, d, l'interessato è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000, con la quale specifichi la causa di impedimento e si impegni ad effettuare l'iscrizione ai registri camerali entro il termine di quindici giorni da quando la causa di impedimento abbia esaurito i propri effetti.

Qualora il titolare abbia precedentemente e integralmente ceduto in gestione a terzi l'azienda intestataria della concessione, può comprovare il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva mediante presentazione di istanza per la re-iscrizione secondo le norme vigenti, entro il 30 giugno 2021. Dalla data del 1° luglio 2021, il Comune effettuerà le verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo della verifica determina l'automatica revoca della concessione.

Per quanto riguarda il DURC ovvero la regolarità contributiva del titolare della concessione in scadenza, si precisa che lo stesso deve essere regolare al 30 giugno 2021. L'autorizzazione



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo.

Con riferimento a quanto previsto nelle Linee guida uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di concessioni pari a due per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi del mercato o fiera è inferiore o uguale a cento; pari a tre per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi nel mercato o fiera è superiore a cento. Le presenze effettive e di spunta maturate con il precedente titolo sono trasferite sul nuovo titolo abilitativo.

7) di dare atto altresì che:

- che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Affari Generali dr.ssa Adele Ciccangeli;
- il presente provvedimento è consultabile dalla home page del sito istituzionale del Comune nella sezione "Atti amministrativi" ed i suoi estremi sono pubblicati sul medesimo sito nella sezione "Amministrazione trasparente/Provvedimenti"

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
F.to Dott.ssa Adele Ciccangeli

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Ciccangeli Adele



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità TECNICA e si attesta la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'Azione Amministrativa in relazione al provvedimento che precede.

Montegiorgio, li 28-12-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott.ssa Adele Ciccangeli
(Firma all'originale)

VISTO PER L'ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA:

VISTO, si attesta la compatibilità dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento, con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 03.08.2009 n. 102.

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Adele Ciccangeli
(Firma all'originale)

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 01-03-2021
Servizio

Il Responsabile del

F.to

Si attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) dal 01-03-2021 al 16-03-2021 per 15 giorni consecutivi, pubblicazione albo n. 358 senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio, li

Il Responsabile del Servizio
F.to

Il presente è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e di ufficio.

Montegiorgio li,

Il Responsabile del Servizio Interessato
Dott.ssa Adele Ciccangeli